



Comune di Cinto Caomaggiore
P.zza San Biagio n°1 30020 Cinto Caomaggiore (VE)
Tel : 0421/209534 Fax : 0421/241030
e-mail: protocollo@cintocao.it protocollo.cm.cintocao.ve@pecveneto.it



COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del 23-01-23

Oggetto: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventitre** del mese di **gennaio** alle ore **19:45**, in Cinto Caomaggiore nella sede Comunale previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Straordinaria Pubblica** di **Prima** convocazione.

Sono intervenuti i Signori Consiglieri:

Falcomer Gianluca	P	DANELUZZI DANIELE	P
COCCOLO ALESSANDRO	P	SPADAFORA RUDY	A
CAMPANERUT MATTEO	A	VIDA EMILIA	P
MUCCIGNAT CARLO	P	SUT JACOPO	P
BADANAI GIAN LUCA	P	CAMPANERUT CLAUDIO	P
BIGATTIN GIACOMO	P	AMADIO ALBERTO	P
LUIGI			
PESTANA LILIAN	P		

ASSESSORE ESTERNO PIVETTA FABIO P
ASSESSORE ESTERNO BERTI MICHELA A

Così presenti n. 11 su 13 Consiglieri assegnati e in carica.

Assiste il Il Segretario Comunale GRANDO LORIS.

Il Sindaco Signor Falcomer Gianluca assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno e di cui in

appresso.

OGGETTO : ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

Risultano assenti i Consiglieri M. Campanerut e R. Spadafora.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata dal Sindaco

PROPOSTA

“

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- *L'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti contabili della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;*
- *L'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;*
- *L'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;*
- *L'Agenzia delle Entrate-Riscossioni ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec: comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.*

COSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 602, e le

somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

PRECISATO CHE per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dell'anno 2000 e per i quali i commi 222-229 della legge di bilancio n. 197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l'agente nazionale della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate-Riscossione) e non i soggetti di cui all'art. 52, comma 5 lettera b) del D.Lgs. n. 446/97;

RITENUTO che:

- *L'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, comma 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;*
- *Lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;*
- *La definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;*

RITENUTO, inoltre, che l'applicazione dello stralcio parziale di cui all'art. 1 commi 227 e 228 della legge 29 dicembre 2022, n. 197:

- *Introdurrebbe una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra i carichi che l'ente ha affidato per la riscossione all'Agente della riscossione nazionale, rispetto a quelli affidati a concessionari privati o per i quali sono in corso procedure coattive;*
- *Porterebbe ad un mancato incasso di somme legate a sanzioni e interessi senza neppure garantire che il contribuente moroso corrisponda le somme residue a titolo di capitale e per le spese esecutive e di notifica;*
- *Avrebbe un impatto negativo sui crediti iscritti nel bilancio dell'ente, considerando che non sono comunque previste somme per rifondere le minori entrate oggetto di annullamento parziale;*

VISTO CHE dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell'area riservata dall'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro ammontano a:

- *complessivi euro 11.037,05 di cui, in ragione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 227 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, sarebbero da stralciare le somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora per circa euro 3.298,94 inerenti a ICI e IMU;*
 - *complessivi euro 25.725,20 di cui, in ragione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 227 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, sarebbero da stralciare le somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora per circa euro 5.832,99 relativi alla Tassa Rifiuti;*
 - *complessivi euro 10.171,57, di cui, in ragione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 228 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, sarebbero da stralciare le somme dovute a titolo di interessi per circa euro 3.308,69, relativi a sanzioni al codice della strada;*
- per un totale di somme da stralciare pari a € 12.440,62;*

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228,

legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui all'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022 n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – “principio contabile applicato alla contabilità finanziaria” – prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

VISTI:

- L'articolo 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;*
- L'articolo 1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;*

RICHIAMATO altresì l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che: “a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO CHE sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento ed in capo al soggetto che ha sottoscritto il parere di cui all'art. 49 del T.U.E.L.;

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Settore Affari Generali e Finanze Dott.ssa Nadin Ceolin, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON votazione palese espressa in forma palese per alzata di mano, confermata dagli scrutatori, come segue:

Presenti

Assenti

Votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti

DELIBERA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

UDITI gli interventi sopra richiamati;

VISTO l'art.42 del T.U.E.L. D.Lgs. 267 del 2000;

RITENUTO opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione;

Con votazione palese espressa in forma palese per alzata di mano come segue:

Presenti 11;
Assenti 2 (M. Campanerut e R. Spadafora);
Votanti 9;
Favorevoli 9;
Contrari 0;
Astenuti 0;

DELIBERA

di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

Con votazione palese espressa in forma palese per alzata di mano come segue:

Presenti 11;
Assenti 2 (M. Campanerut e R. Spadafora);
Votanti 9;
Favorevoli 9;
Contrari 0;
Astenuti 0;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi art.134, c.4 del D. Lgs 267/2000.

Alle ore 20.15 la seduta viene dichiarata chiusa.

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità **tecnica** ai sensi dell'art. 49, del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 19-01-23

Il Responsabile del Servizio
F.to CEOLIN NADIN

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità **contabile** ai sensi dell'art. 49, del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 19-01-23

Il Responsabile del Servizio
F.to CEOLIN NADIN

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE
F.to Falcomer Gianluca

Il Segretario Comunale
F.to GRANDO LORIS

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li,

Il Responsabile del Servizio Segreteria
F.to CEOLIN NADIN

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 47, Legge n. 142/90 e art. 17 Legge n.127/97))

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa *E' DIVENUTA ESECUTIVA* ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 23-01-23

Il Responsabile del Servizio Segreteria
F.to CEOLIN NADIN

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CEOLIN NADIN

Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005-CAD- e s.m.